



# COMUNE DI PALERMO

*Ufficio di Staff del Segretario Generale*

*Piazza Pretoria n. 1 Palermo*

*Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478*

*e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it*

Palermo 17/03/2017 prot. n. 225224/USG

Responsabili del procedimento: Funz.amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e-mail: [m.c.scalia@comune.palermo.it](mailto:m.c.scalia@comune.palermo.it))

**OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città – Nota informativa**

**E-mail**

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale  
[comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it](mailto:comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it)  
[v.messina@comune.palermo.it](mailto:v.messina@comune.palermo.it)

e, p.c.

Al Sig. Sindaco  
[capogabinettosindaco@comune.palermo.it](mailto:capogabinettosindaco@comune.palermo.it)  
[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

Con riferimento all'argomento in epigrafe e per opportuna conoscenza, si ritiene utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL. alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, in vigore dal 22 febbraio u.s., attualmente all'esame della Camera dei Deputati per la relativa conversione in legge.

Il predetto decreto legge, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico, reca disposizioni in materia di "sicurezza integrata" e "sicurezza urbana", promuovendo forme di stabile collaborazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo volte all'integrazione dei servizi di controllo del territorio ed alla promozione dello stesso, mediante la definizione concertata di linee generali per la promozione della sicurezza integrata e linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, prestando al contempo attenzione alle esigenze di tutela della sicurezza di nuove e più ampie realtà urbane, quali le città metropolitane, enti territoriali di area vasta.

La normativa in argomento definisce altresì nuove modalità di prevenzione e di contrasto all'insorgere di fenomeni di illegalità mediante il rafforzamento del ruolo del sindaco, intervenendo in particolare sul potere di ordinanza dello stesso, esercitato nella qualità di ufficiale di governo e di capo della comunità locale legittimando, soprattutto in quest'ultima evenienza, l'esercizio di nuovi e autonomi poteri di intervento.

Il provvedimento in esame, infine, disciplina altresì l'apparato sanzionatorio amministrativo recando disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano volte a garantire la libera

accessibilità e la piena fruizione degli spazi e delle infrastrutture delle città e promuovendo forme di cooperazione informativa ed operativa tra le forze di polizia statale ed i Corpi di polizia municipale.

A norma dell'art. 1 del decreto in argomento, *“si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.”*

Al riguardo si rileva come il medesimo articolo, richiamando le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 118, della Costituzione, che demanda alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento legislativo tra lo Stato e le regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, ammetta un ambito nel quale soggetti giuridici diversi, ciascuno con i propri strumenti ed entro i limiti delle rispettive legittimazioni, possano interagire, per garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

L'art. 4 definisce la sicurezza urbana quale *“bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.”*

L'art. 5 individua quale utile strumento per la promozione della sicurezza delle città, la sottoscrizione di appositi patti tra il Sindaco ed il Prefetto che, in relazione alla specificità dei contesti territoriali, determinino gli interventi da realizzare tenendo conto anche delle esigenze delle aree rurali limitrofe.

Tali patti, in ossequio alle linee generali per la promozione della sicurezza integrata<sup>1</sup> ed alle specifiche linee guida adottate in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali su proposta del Ministro dell'Interno, perseguono prioritariamente obiettivi di prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e promozione del rispetto della legalità e del decoro urbano.

Al riguardo, l'art. 7 dispone che nell'ambito dei predetti patti possano essere individuati alcuni obiettivi specifici volti all'incremento del controllo del territorio, per la realizzazione dei quali possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, richiamando a tal proposito le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007<sup>2</sup>, che riconosce ai Prefetti, su delega del Ministro dell'Interno, la facoltà di stipulare

---

<sup>1</sup> Le linee generali per la promozione della sicurezza integrata, disciplinate dall'art. 2 del decreto in esame, sono misure programmatiche di primo livello finalizzate al coordinamento delle competenze dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, adottate su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata.

<sup>2</sup> Cfr. art. 1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la salvezza dei cittadini.

L'art. 6 prevede l'istituzione di un *“Comitato metropolitano per la sicurezza urbana”* per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche afferenti alla sicurezza urbana del territorio della città metropolitana, copresieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al Sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il Sindaco metropolitano, i Sindaci dei comuni interessati.

Restano, al riguardo, invariate le competenze del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo insistente sul medesimo ambito territoriale del Comitato metropolitano con compiti di assistenza al Prefetto in materia di pubblica sicurezza.

L'art. 8 introduce la modifica di alcuni articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*), riguardo al potere di ordinanza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (*ex art.50 TUEL*) nonché quale ufficiale di Governo (*ex art. 54 TUEL*).

Le modifiche di cui al comma 5 dell'art. 50 TUEL dispongono l'ampliamento delle ipotesi in cui il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni proprie del Comune, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti – potere in precedenza esercitato limitatamente ai casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale – **“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”**

Con riferimento a tale ultima circostanza, si evidenzia, altresì, la modifica delle disposizioni di cui al comma 7, del predetto art 50 TUEL, con le quali si riconosce al Sindaco – oltre all'autorità di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalle regioni, gli orari, fra gli altri, dei pubblici esercizi – l'ulteriore potere di disporre **“per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”**.

Quanto sopra, *“al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti di determinate aree della città, interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi.”*

E' riconosciuta, inoltre, ai Comuni la facoltà di disciplinare ulteriormente la materia attraverso l'adozione di adeguati regolamenti, nel rispetto delle disposizione contenute nel TUEL.

In merito alle attribuzioni del Sindaco delle funzioni di competenza statale, il medesimo art. 8 del decreto in esame, sostituendo integralmente il comma 4 *bis* dell'art. 54 TUEL – che in precedenza

rinvia la disciplina dell'ambito di applicazione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo ad un decreto del Ministro dell'Interno – dispone che nei casi in cui il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, detti provvedimenti **“sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.”**

Il D. Lgs. 14/2017 in argomento reca altresì talune disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.

Al riguardo, l'art. 9 individua il Sindaco del comune interessato quale autorità competente all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 300 euro, nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che limitino la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, *“in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti.”*

Alla predetta sanzione pecuniaria si aggiunge la contestuale emanazione nei confronti dei medesimi trasgressori di un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Al riguardo, l'art. 10 del decreto in esame, disciplinando le modalità di esecuzione dell'ordine di allontanamento, prescrive che tale provvedimento, avente validità temporale di 48 ore dall'accertamento del fatto, sia rivolto dall'organo accertatore al trasgressore in forma scritta e trasmesso al questore competente e, ove ne ricorrano le condizioni, alle competenti autorità sociosanitarie locali.

La violazione della misura di allontanamento comporta, altresì, il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9.

Analogo provvedimento di allontanamento è disposto inoltre nei confronti di soggetti che nei luoghi sopra indicati siano rinvenuti in stato di ubriachezza, compiano atti contrari alla pubblica decenza o esercitino attività commerciali abusive<sup>3</sup>.

Tale ultima misura si aggiunge alle sanzioni amministrative già previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.114.

---

<sup>3</sup> Al riguardo si precisa che la scheda di lettura n. 541/1 del 10 marzo u.s. del D.L.14/2017, predisposta dal Servizio Studi della Camera dei Deputati per l'esame del decreto in argomento, evidenzia che sulla base della relazione illustrativa del disegno di legge di conversione << nell'ambito applicativo dell'art 9, e sulla base dello stesso fondamento normativo, rientrano [...] anche condotte come la “prostituzione con modalità ostentate”, o “l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti”, che in senso più ampio limitano o comunque recano disturbo alla libera fruizione di tali spazi da parte dei cittadini>>. Dalla medesima scheda di lettura si rileva che, in fase di esame del decreto, <<le Commissioni riunite hanno previsto la misura dell'allontanamento anche a carico di che, in quelle aree, esercita l'attività di parcheggiatore o guardiammacchine abusivo>>

L' articolo 9 contempla, infine, la possibilità per i comuni di ampliare, attraverso l'adozione di opportuni regolamenti di polizia urbana<sup>4</sup>, l'ambito di applicazione delle predette misure a tutela del decoro estendendole ad *“aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici.”*

La corretta ed efficace applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del decreto in argomento è demandata, infine, all'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, di un decreto del Ministro dell'Interno, con il quale sono determinati i criteri generali *“volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia [...] e i corpi e i servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Stante l'indubbio rilievo del D.L. 14/2017, brevemente commentato nei suoi tratti più salienti, quanto sopra si ritiene dover comunicare ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Distinti saluti.

***Il Segretario Generale Reggente  
Dr. Salvatore Currao***

---

<sup>4</sup> Al riguardo la predetta scheda di lettura n. 541/1 ha rilevato che *<<Le Commissioni riunite hanno precisato che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento di tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, prescindere dal rilievo culturale del sito ed hanno anche aggiunto a tale catalogo du aree le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici esiti universitari.>>*